



NORME DI PARTECIPAZIONE

Calcio a 7
A.S. 2026/27

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Norme generali di riferimento

1. Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, nazionale e internazionale.
2. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati.
3. Le presenti Norme sono integrate delle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

Potranno partecipare ai Campionati e alle Manifestazioni Sportive, con una o più squadre, le Società sportive regolarmente affiliate o aderenti al CSI per l'anno sportivo in corso, prima dell'inizio della manifestazione.

Le società sportive affiliate o aderenti risultano regolarmente iscritte ai tornei quando:

Abbiano versato la cauzione;

Abbiano versato la quota di iscrizione.

Il pagamento delle tasse-gara dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 16 delle presenti Norme di Partecipazione (di seguito denominate NdP).

4. Tesseramento di atleti minorenni

La richiesta di tesseramento del minore può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale e deve essere presentata dallo stesso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso, apponendo la firma autografa sul modulo di tesseramento a fianco di quella di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si dichiara che il Responsabile incaricato di vigilare sulla protezione dei minori, la prevenzione della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nonché della corretta applicazione del Codice di Condotta della scrivente associazione/società previsto dal D. Lgs. 39/2021 dovrà essere obbligatoriamente indicato in sede di Affiliazione (può essere il Presidente o un suo delegato).

Articolo 2 - Regolamenti tecnici e norme federali

1. Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
2. Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Articolo 3 - Priorità delle fonti normative

Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:

- a) lo Statuto del CSI;
- b) le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in Regola");
- c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
- e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
- f) i deliberati del CONI;
- g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Alcune norme tecnico-regolamentari possono essere introdotte in via sperimentale per l'Attività sportiva nazionale (succ. art. 6). Dette norme devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale

Articolo 4 - Tutela sanitaria

NORME GENERALI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli

Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

a) Per l'attività agonistica: Decreto Ministero della Salute del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”;

b) Per l'attività non agonistica: Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e successive modificazioni intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”). Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Va inoltre rammentato che, in base al D.M. del 28/02/2018, non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal medico pediatra.

Visite mediche di idoneità

▪ **Attività agonistica**

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

Per la partecipazione di persone NON tesserate a manifestazioni che, pur non agonistiche odi tipo ludico-motorio, sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, e patrocinate dal CSI, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, la certificazione medica deve essere quella prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, previa rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi, e redatta su apposito modello predefinito (allegato D allo stesso Decreto 24/04/2013).

- **Attività non agonistica**

- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate

È sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

- ✓ anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- ✓ un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
- ✓ un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- ✓ un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.

- tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.

Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ad esempio:

- ▶ TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)
- ▶ TAR tiro con l'arco
- ▶ BIL biliardo sportivo
- ▶ BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
- ▶ BOW bowling
- ▶ BRI bridge
- ▶ DAM dama
- ▶ SCA scacchi
- ▶ GOL golf
- ▶ PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d'altura

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall'obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:

AER aeromodellismo

- ATM automodellismo dinamico radiocomandato
- AM corsi di attività motoria finalizzata al benessere, in particolare rivolta alla terza età(es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)
- AUT raduni auto storiche
- BUR burraco e CB Circoli Burraco
- CIN attività sportiva cinotecnica
- GM giochi motori
- LU attività ludica
- MGF minigolf
- MOT raduni moto d'epoca
- TP Giochi e Tradizioni Popolari
- CAM Gruppi di cammino
- BIG bigliardino
- YOG yoga
- Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare
- CRE Centri Estivi Ricreativi/Grest diurni e Camp residenziali
- SIM Sim Racing
- EGM E-Games motoristici

- tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva

Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate "non praticanti" dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione sportiva di affiliazione. Queste persone vanno tesserate con tessera di tipo Non Atleta (NA).

Sono altresì esenti dall'obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che svolgono attività associative di tipo non sportivo e perciò tesserate con l'apposita tessera di tipo NS.

Validità del certificato medico di idoneità

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell'atleta e alla sua partecipazione all'attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM (attività motoria) che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad avere il certificato previsto per questa ultima attività.

Estensione garanzia infortuni ad infarto, ictus e gravi eventi cardiovascolari

In via del tutto eccezionale, le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco, ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell'attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo.

Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia <u>in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva</u>. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.
--

ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E NON AGONISTICHE

Attività sportive agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio Nazionale del CSI, e fatte salve le attività dichiarate “non agonistiche” specificate nel paragrafo successivo, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dilettantistiche a partire dalle età qui sotto indicate:

DISCIPLINA	Età minima	Tipologia età*	Note
ATLETICA LEGGERA	12 anni	Anno sportivo	
BASEBALL e SOFTBALL	9 anni	Anno solare	
BOCCE	8 anni (certificato A2)	Anno solare	Volo (prove veloci): 11 anni (certif. B1)
CALCIO (a 11, 7, 5)	12 anni	Anno sportivo	
CHEERLEADING e PERFORMANCE CHEER	8 anni	Anno solare	
CICLISMO	13 anni	Anno solare	BMX e Trial: 8 anni
DANZA SPORTIVA COMPETITIVA	8 anni	Anno solare	
FOOTBAL AMERICANO	Flag Football: 10 anni Tackle Football: 12 anni	Anagrafica	
GINNASTICA ACROBATICA, ARTISTICA e RITMICA	8 anni	Anagrafica	
JUDO	12 anni	Anno solare	
KARATE	12 anni	Anno solare	
NUOTO	8 anni	Anno sportivo	Tuffi e Nuoto Sincronizzato: 9anni
PALLACANESTRO	11 anni	Anno solare	
PALLAMANO	8 anni	Anagrafica	

PALLANUOTO	9 anni	Anno sportivo	
PALLAVOLO e BEACH VOLLEY	10 anni	Anno solare	
RUGBY	12 anni	Anagrafica	
SCHERMA	10 anni	Anno solare	
SCI ALPINO, NORDICO e SNOWBOARD	12 anni	Anno solare	
SPORT SU GHIACCIO	8 anni	Anno sportivo	Hockey su ghiaccio: 10 anni
TAEKWONDO	10 anni	Anno solare	
TENNIS, PADEL e BEACH TENNIS	8 anni	Anagrafica	
TENNISTAVOLO	8 anni	Anagrafica	
PATTINAGGIO	8 anni	Anno solare	
PUGILATO GIOVANILE	13 anni	Anagrafica	
WUSHU KUNG FU	10 anni	Anno solare	Sanshou: 13 anni
*LEGENDA Anagrafica: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno del compimento dell'età minima prevista. Anno sportivo: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell'annosportivo della disciplina che si intende praticare, anche se precedente alla data di compimento dell'età minima (l'età minima dovrà comunque essere compiuta all'interno dell'anno sportivo). Per "anno sportivo" di ciascuna disciplina, fare riferimento alla tabella riportata alle pagg. 4 e 5 del presente documento. Anno solare: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1° gennaio dell'anno di compimento dell'età minima prevista.			

Per tutte le discipline sportive dilettantistiche non previste dalla precedente tabella, e ad esclusione di quelle dichiarate non agonistiche e più sotto riportate, vale quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute del 2 luglio 2018 contenente le tabelle elaborate dal Coni, in accordo con la FMSI e con l'approvazione del Consiglio Superiore di Sanità, con cui si determina l'età minima di accesso all'attività agonistica (prot. 006203-P-02/07/2018), scaricabili a questo indirizzo: https://www.fmsi.it/images/img/tabella_eta-agonistiche_rev.2018.07.03.pdf.

Attività sportive non agonistiche

Sono dichiarate non agonistiche, a prescindere dall'età del praticante, le seguenti attività sportive dilettantistiche e ludico-motorie:

DISCIPLINA	Tipo:
ESCURSIONISMO/TREKKING	Non agonistica
BILIARDO SPORTIVO	Non agonistica
BOWLING	Non agonistica
BRIDGE	Non agonistica
CICLOTURISMO e FREEBIKE	Non agonistica
ATTIVITÀ SPORTIVA CINOTECNICA	Non agonistica
DAMA	Non agonistica
DANZA ARTISTICA e GRUPPI DI BALLO	Non agonistica
DODGEBALL	Non agonistica
E-BIKE (a pedalata assistita)	Non agonistica
FITNESS GYM	Non agonistica
FLYING DISK	Non agonistica
GOLF - MINIGOLF	Non agonistica
GIMNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE	Non agonistica
MARCE E PODISTICHE NON COMPETITIVE	Non agonistica
NORDIC WALKING	Non agonistica
PARKOUR	Non agonistica
PESCA SPORTIVA	Non agonistica
PICKLEBALL	Non agonistica
SCACCHI	Non agonistica
SPEEDOWN	Non agonistica
TCHOUKBALL	Non agonistica
TIRO (tiro a segno, tiro a volo)	Non agonistica
TIRO CON L'ARCO	Non agonistica
TWIRLING	Non agonistica
YOGA	Non agonistica
Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali, ancorché utilizzino supporti "tecnici", ad esempio gli arbitri, del Comitato territoriale CSI)	Non agonistica
Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche svolgentesi in più giorni (fino a sette)	Non agonistica
Attività sportiva/motoria per disabili (*)	Non agonistica
L'attività degli arbitri e giudici di gara (AG)	Non agonistica

(*) Salvo diversa indicazione del medico curante e/o del medico specialista.

USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/07/2013), nonché della in Legge n. 116 del 04/08/2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/08/2021), le Società e le Associazioni sportive devono:

1. **verificare** che nell'impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l'evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente mantenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. **garantire nel corso delle competizioni e degli allenamenti la presenza di personale formato** tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

È fatto obbligo alle associazioni e società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico.

L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997. A cadenza annuale, l'Azienda Sanitaria Locale verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE.

Il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato, all'interno del regolamento nazionale "Sport in regola", le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI.

Articolo 5 – Tesseramento

Possono partecipare ai Campionati e alle Manifestazione CSI atleti tesserati per l'anno in corso in data antecedente la prima gara cui prendono parte, fatte salve le norme previste da Sport in Regola e le eventuali deroghe che saranno comunicate dalla Commissione Tecnica con apposito comunicato o specificate nei regolamenti delle singole discipline.

Al momento dell'iscrizione ogni Società dovrà avere comunque un numero di giocatori sufficienti ad una regolare partecipazione ai Tornei, come indicato dalle norme inerenti alle singole discipline.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara avviene mediante la lista dei giocatori presentata all'Arbitro. Qualora il cartellino CSI sia sprovvisto di fotografia autenticata dalla Segreteria di Comitato, il tesserato dovrà presentare all'Arbitro, prima dell'inizio della gara, anche un documento di riconoscimento in corso di validità, quale patente di guida, passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno per gli stranieri o altro documento munito di fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione ovvero autenticato da Notaio. Il riconoscimento può essere effettuato anche per conoscenza personale del direttore di gara. Tutte le persone che la Società intende far accedere al terreno di gioco (Atleti, Allenatori, Dirigenti, Accompagnatori, Medico Sociale e Massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati CSI, inoltre per il Medico Sociale ed il Massaggiatore dovrà essere presentata anche la tessera di abilitazione professionale. Le fotocopie dei documenti non saranno considerate valide dai direttori di gara.

Qualora l'atleta regolarmente tesserato risulti sprovvisto del cartellino CSI, potrà ugualmente prendere parte alla gara previa presentazione, insieme al documento di riconoscimento, della lista telematica.

La trasgressione a tale norma comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema di utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l'Attività Sportiva Nazionale). Gli elenchi dovranno essere presentati prima dell'inizio del torneo.

Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. E' consentito lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.

Il termine entro il quale poter tesserare atleti utilizzabili per le fasi finali del torneo, viene indicato nell'allegato per ogni disciplina. Gli atleti tesserati oltre tale data non potranno essere impiegati fino al termine del torneo in corso. L'inosservanza del presente punto comporterà le sanzioni previste dal RNGS, in tema di utilizzo di giocatori non tesserati.

Per prendere parte a tutte le fasi, Provinciale, Regionale, Interregionale e Nazionale, gli atleti dovranno essere tesserati entro la data che sarà decisa con apposito comunicato della Direzione Tecnica Provinciale una volta definiti i campionati locali di tutte le discipline, fatte salve le limitazioni e le deroghe previste dalla normativa nazionale.

In caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore. Il tesseramento avvenuto in data posteriore verrà considerato non valido e la società e i giocatori saranno sottoposti alle stesse sanzioni vigenti per l'utilizzo di giocatori non tesserati (art. 104 Norme per l'Attività Sportiva Nazionale).

Vincolo annuale e limitazioni

Firmando la richiesta di tesseramento AT - Atleta, i tesserati, **a partire dal compimento del 12° anno di età**, si vincolano alla propria Associazione/Società fino al termine dell'anno sportivo per le discipline indicate sulla tessera.

Durante lo stesso anno sportivo, non possono essere tesserati da altre società per quelle stesse discipline, ma solo per praticarne di diverse.

Strumenti per cambiare società sportiva

Esistono due possibilità per un atleta che intenda cambiare società durante l'anno:

1) Trasferimento (senza bisogno di nuovo tesseramento)

Il trasferimento avviene quando l'atleta non ha mai partecipato a gare ufficiali con la società di provenienza durante l'anno sportivo corrente (cioè in caso di "inutilizzo"). Con il trasferimento, l'atleta cessa di essere tesserato per la società di provenienza.

L'atleta può trasferirsi ad un'altra società all'interno dello stesso Comitato territoriale; il trasferimento non richiede il consenso della società di provenienza, ma solo una richiesta scritta dell'atleta, e può essere effettuato una sola volta per stagione sportiva.

La richiesta va presentata dalla nuova società al Comitato territoriale CSI, che deve approvarla entro 15 giorni.

2) Svincolo (per ri-tesserarsi con un'altra società)

Lo svincolo si applica quando l'atleta ha già partecipato a gare ufficiali con la società di provenienza, e può essere effettuato una sola volta per stagione sportiva.

L'atleta deve presentare al Comitato territoriale:

- Richiesta di svincolo, firmata dall'atleta
- Nulla-osta della società di provenienza (originale)
- Tessera CSI

In alternativa, può essere la società a presentare la richiesta in via telematica sulla piattaforma di Tesseramento Online.

Il Comitato territoriale deve decidere entro 15 giorni e pubblicare il provvedimento sul Comunicato Ufficiale; solo dopo la pubblicazione, l'atleta potrà tesserarsi per un'altra società.

Se sulla tessera era indicata solo una disciplina, il Comitato dovrà trasformare la tessera AT in NA (Non Atleta), con qualifica "SVI – Tesserato svincolato"; nel caso siano indicate due discipline, il Comitato si limiterà a cancellare solo la disciplina interessata.

Scadenze per la richiesta di svincolo:

- Entro il 28 febbraio per le discipline con annualità sportiva (01/07-30/06 e 01/09-31/08)
- Entro il 30 aprile per le discipline con annualità solare (01/01 – 31/12)

Il Comitato territoriale può prevedere nei propri regolamenti il divieto di svincolo.

Svincolo d'ufficio in caso di esclusione della società dal Campionato

Se una società si ritira, viene esclusa dal Campionato o le viene revocata l'affiliazione, gli atleti vengono svincolati d'ufficio dal Comitato territoriale, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale.

Nel caso di sport di squadra, questa possibilità è esclusa se è stata disputata più della metà delle giornate di gara previste.

Trasferimenti e svincoli tra Comitati diversi

Se la richiesta non ottiene risposta dal Comitato territoriale, o se il trasferimento riguarda società di Comitati diversi, la decisione è assunta dalla Presidenza Nazionale CSI (Area Attività Sportiva e Ufficio Centrale Tesseramento).

Atleti sotto i 12 anni

Come detto più sopra, per gli atleti minori di 12 anni, **non esiste vincolo sportivo**. Essi possono cambiare società liberamente secondo le regole del semplice trasferimento, anche se hanno già gareggiato con la società di provenienza.

Tesseramento con CSI e FSN/EPS

Il contestuale tesseramento al Csi e a Federazioni Sportive Nazionali e/o altri Enti di Promozione Sportiva è consentito, fatto salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni e norme, nonché dai regolamenti dell'attività sportiva CSI.

Articolo 6 - Età dei Partecipanti

Per le manifestazioni sportive di categoria OPEN possono partecipare tesserati del 2011 e precedenti.

L'età viene calcolata dal momento del tesseramento.

Articolo 7 - Tempi di attesa

Qualora all'orario stabilito dal calendario non siano presenti una o entrambe le squadre il tempo di attesa è pari a 15 minuti; se entro tale termine la squadra o le squadre non saranno pronte per iniziare il gioco, l'arbitro disporrà la non effettuazione della gara e alla squadra o alle squadre in difetto verranno applicate le sanzioni previste dal RNGS.

Le squadre non potranno avvalersi della dilazione di tempo se sono in numero sufficiente per poter iniziare l'incontro.

Il tempo di attesa degli arbitri è di 30 minuti; decorso inutilmente tale termine, le squadre potranno accordarsi per far dirigere la gara ad un arbitro tesserato disponibile, previa accettazione di entrambe. Se non sarà possibile raggiungere un accordo o non fosse possibile rintracciare alcuno disponibile con la qualifica di arbitro in tempi brevi, la gara verrà rinviata.

Articolo 8 - Presentazione delle liste e riconoscimento

Prima dell'inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado di permettere all'Arbitro di effettuare il riconoscimento. Per la tempistica di consegna si rimanda alle norme relative alle singole discipline. La ritardata presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni previste dal RNGS.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina, non è obbligatorio inserire i dati del documento quando è indicato il numero del tesserino CSI.

La lista gara **deve essere compilata in via telematica**, accedendo alla propria area riservata di tesseramento on-line, nella pagina web nazionale del CSI, non è obbligatorio inserire gli estremi del documento in presenza del numero del tesseramento CSI.

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Durata delle gare, sostituzioni e numero minimo dei giocatori.

La durata delle gare, il numero delle sostituzioni e il numero minimo dei giocatori sono fissati per ogni singola disciplina.

Articolo 10 - Spostamento delle gare

L'eventuale richiesta di spostamento delle gare dovrà essere presentata per iscritto presso la sede del comitato o inviata per mail, con l'apposito modulo, e con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prevista in calendario alla C.T., e **non sarà presa in considerazione se non accompagnata dalla tassa di spostamento.**

La richiesta di spostamento potrà essere presentata anche con almeno 4 giorni di anticipo sulla data prevista dal calendario se corredata dell'accordo scritto da entrambe le squadre, con la data e il luogo di recupero.

Il recupero dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della gara oggetto dello spostamento, salvo in casi eccezionali a discrezione della CT.

La C.T., considerate le motivazioni addotte e le possibilità logistiche, si riserva il diritto di accettare o respingere ciascuna richiesta.

La tassa di spostamento da versare contestualmente alla presentazione della domanda di

€ 30,00 sarà restituita qualora lo spostamento non venga accolto.

La C.T. si riserva il diritto di spostare le gare per motivi di forza maggiore (ad esempio inagibilità dei campi).

Ogni settore sportivo può prevedere nelle disposizioni regolamentari per disciplina ulteriori norme per lo spostamento.

Gli Spostamenti Gara non potranno essere richiesti nelle ultime due giornate di calendario e nei play off (fatto salvo esigenze organizzative e/o logistiche sempre e comunque a discrezione della CT Calcio)

Articolo 11 - Recupero delle gare non disputate

La C.T. fissa la data e l'orario del recupero di gare non disputate e/o di ripetizioni decise dai competenti organi giudicanti comunicandolo con almeno 4 giorni di anticipo sulla data stabilita, senza il preventivo assenso delle squadre.

Le gare non disputate o che debbano essere ripetute, potranno essere recuperate anche nei giorni di sabato pomeriggio o di domenica mattina.

Articolo 12 - Classifica e comunicati ufficiali

La classifica sarà aggiornata periodicamente in base ai comunicati ufficiali della C.D. con un comunicato predisposto a cura della C.T. ed esposto nell'apposita bacheca presso la sede CSI di Perugia.

La classifica ed i comunicati ufficiali sono inoltre pubblicati sul sito internet ufficiale del CSI di Perugia (www.csiperugia.it), sulla rivista Sportman, inviata per mail.

Articolo 13 – Ripescaggio

Eventuali ripescaggi per il completamento della/e categoria/e verranno effettuati tenendo conto del seguente ordine:

- a. migliore posizione raggiunta nel tabellone dei play off relativi alla promozione nella stessa categoria;
- b. migliore posizione raggiunta nel tabellone dei play out relativo alla stessa categoria;
- c. classifica fair play;

A parità di posizione nei play off/play out, verrà ripescata, in via prioritaria, la squadra che proviene dalla categoria superiore o la stessa categoria.

Nel caso di ulteriore parità dalla stessa categoria il miglior punteggio nella classifica fair play.

La commissione si riserva la possibilità anche di ripescare le squadre che cronologicamente abbiano presentato una apposita domanda, in caso di mancate risposte e necessità di urgenze.

Articolo 14 - Provvedimenti disciplinari e istanze delle Società Sportive

I provvedimenti disciplinari saranno resi noti ogni lunedì attraverso l'affissione in bacheca, presso la sede del CSI, dei Comunicati Ufficiali emanati dai competenti organi. Considerati gli articoli 27 e 28 del NAS e in deroga all'articolo 83 delle Norme per la Giustizia Sportiva, i Comunicati avranno validità a partire dallo stesso giorno della pubblicazione. Con l'affissione i comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta pertanto non sarà ammissibile nessun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed esclusivamente quella risultante dall'affissione in bacheca, a nulla rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da qualsivoglia organo di stampa e diffusione.

Durante lo svolgimento delle fasi finali dei Tornei, i comunicati adegueranno i loro ritmi a quelli delle gare. Le società interessate dovranno prendere visione dei provvedimenti prima di ogni gara.

Il Tesserato che, nel corso di una gara dovesse essere espulso o allontanato dal campo indipendentemente dalla motivazione (a titolo esemplificato doppia ammonizione) dovrà, di norma considerarsi automaticamente squalificato almeno per una giornata da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo ulteriori provvedimenti della C.D. La squalifica viene comminata alla 3^a (terza) ammonizione anche non consecutive e in fasi diverse dello stesso torneo.

La giornata di squalifica si intende scontata anche se la partita non è stata giocata per mancata presentazione di una delle due squadre o se viene data persa a tavolino per qualsiasi motivo dagli organi competenti o comunque in tutti quei casi in cui alla gara risulti assegnato un punteggio valido ai fini della classifica ufficiale.

Le ammonizioni accumulate durante la fase regolare vengono automaticamente cancellate nella fase finale.

Le modalità per la presentazione di istanze (vedi sito Web Nazionale www.csi-net.it), per le fasi del torneo ad eliminazione diretta, ai sensi dell'Art. 71 c.2 si applicano i termini previsti dall'Art. 72 come sotto riportati:

- preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;

- invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara.
- Invio delle ulteriori impugnazioni: entro il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Sono fatte salve le norme che disciplinano la tassa-reclamo.

Le ammende inflitte alle Società dalla C.D. dovranno essere pagate presso la segreteria del CSI entro 15 giorni dalla data della loro entrata in vigore.

In caso di mancato pagamento, l'ammenda inflitta sarà aumentata:

- a. del 30%, decorsi 15 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale;
- b. del 100%, decorsi 30 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale.
- c. Qualora siano decorsi 60 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale, si provvederà al ritiro (dalla cauzione) della somma dovuta, comprensiva della maggiorazione (sub b) causate dal mancato pagamento dell'ammenda. La cauzione dovrà essere reintegrata.

Per quanto riguarda le squalifiche comminate a giornate, queste dovranno essere scontate nel torneo in cui sono state comminate. Per quanto riguarda le squalifiche a tempo, lo squalificato non potrà partecipare a nessuna gara in nessun torneo del medesimo ambito sportivo.

Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.

Si ricorda alle società partecipanti che, per la corrente stagione sportiva, la tassa per i reclami ammonta a € 60,00; per le istanze di revisione proposte alla Commissione Provinciale Giudicante, a € 60,00; per gli appelli proposti alla Commissione Regionale Giudicante € 100,00; per i ricorsi di legittimità proposti presso la Commissione Nazionale Giudicante € 150,00. Dette tasse verranno restituite in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo o dell'istanza.

Per tutto quello che concerne le modalità di esecuzione delle squalifiche, si rimanda all'articolo 112 delle norme per l'Attività Sportiva di "Sport in Regola".

La società che intenda far ricorso contro un'altra per inadempienza alle norme relativo alla partecipazione di tesserati federali alla attività CSI, dovrà produrre la documentazione di prova; gli organi del CSI dovranno cooperare a tal fine, nei limiti delle proprie competenze e possibilità. Tale ricorso potrà essere proposto a norma del RNGS.

Articolo 15 – Cauzione

La cauzione deve essere depositata in Segreteria al momento dell'iscrizione ed è fissata secondo quanto previsto dalle norme di partecipazione delle singole discipline. È consentito il deposito anche tramite assegno.

Articolo 16 - Tassa – gara

Le tasse-gara sono fissate per ogni disciplina sportiva.

Le squadre dovranno pagare le proprie tasse-gara anticipatamente presso la segreteria del CSI e la ricevuta (in cui deve essere annotato il numero della gara) dovrà essere esibita all'arbitro insieme ai documenti ordinari; l'arbitro annoterà il numero della ricevuta sul referto.

Riguardo le sanzioni conseguenti all'inosservanza del comma precedente si rinvia alle specifiche disposizioni attinenti alle singole discipline.

Articolo 17 – Impianti Sportivi gestiti dalle Società

Le Società Sportive che mettono a disposizione un proprio campo per la disputa delle gare casalinghe sono oggettivamente responsabili per ogni tipo di disservizio eventualmente verificatosi.

Articolo 18 - Sanzioni della Commissione Disciplinare

L'inosservanza delle presenti norme comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli organi giudicanti, secondo quanto previsto dal RNGS.

Articolo 19 – Responsabilità

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara a tesserati e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Articolo 20 – Disposizioni Regolamentari per le singole discipline sportive

Fatto salvo quanto previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni regolamentari per le singole discipline sportive.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE SINGOLE DISCIPLINE SPORTIVE

CALCIO A 7

Le norme tecniche per il calcio a 7 integrano le Norme per l'Attività Sportiva. Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle Norme tecniche per il calcio a 7.

Articolo 1 – Tesseramento

L'anno sportivo della disciplina del calcio a 7 decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il cartellino ha validità dalla data della sua vidimazione a cura dell'Ufficio Provinciale Tesseramento fino al 30 giugno di ogni anno.

Al momento dell'inizio del Torneo ogni Società dovrà avere non meno di 12 (dodici) giocatori, ritenuti sufficienti per la regolare partecipazione al torneo.

Il termine entro il quale poter tesserare atleti utilizzabili nel Campionato è il **28 Febbraio 2027**.

E' possibile trasferire atleti/dirigenti da una squadra ad un'altra nel periodo che intercorre tra la fine del Campionato Nazionale - Fase Provinciale (Campionato Invernale) e il termine della chiusura del tesseramento del Campionato Primavera, purché non abbiano preso parte a nessuna gara del campionato in corso. Tale trasferimento dovrà essere autorizzato con un nulla-osta firmato dal presidente della società titolare del tesseramento.

Articolo 2 – Divisa di gioco

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Qualora entrambe le squadre si presentino in campo con le divise di gioco di colore uguale o che comunque non consenta un'adeguata riconoscibilità dei componenti di ciascuna squadra, la squadra prima nominata in calendario sarà tenuta a cambiare la divisa.

Articolo 3 - Liste gara

Può essere ammesso un numero massimo di tre dirigenti (come indicato dalla lista prestampata) più il massaggiatore e il medico sociale, purché muniti dei documenti di abilitazione professionale.

Possono essere inseriti in lista un numero massimo di 14 (quattordici) giocatori.

Articolo 4 - Presentazione delle liste e riconoscimento

Almeno 15 minuti prima dell'inizio di ogni gara le squadre dovranno consegnare la lista dei partecipanti alla gara in duplice esemplare e dovranno essere in grado di permettere all'Arbitro di effettuare il riconoscimento. La ritardata presentazione delle liste di gara e/o la ritardata presenza della squadra comporterà le sanzioni previste dal RNGS.

Tutti gli iscritti nella lista si considerano partecipanti alla gara, con presunzione assoluta (non è ammessa la prova contraria).

Articolo 5 - Durata delle gare

La durata delle gare è fissata in due tempi di 25 minuti ciascuno.

Per ogni gara di calcio a 7 è previsto 1 (uno) time out a tempo, per ciascuna squadra, di 1 minuto, da poter richiedere solo quando si è in possesso del pallone.

Articolo 6 – Palloni

Sono utilizzabili solamente palloni regolari di misura 5 (cinque).

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'attività sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Articolo 7 – Classifica e comunicati ufficiali

- 1) Nelle gare che prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince la partita;
 - 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
 - 0 punti alla squadra che perde la partita.
- 2) Nelle gare che in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari prevedono i rigori vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
 - 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
 - 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
 - 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.
- 3) Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori col sistema normale).
- 4) A norma dell'Art. 117 (N.A.S.) Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:
 - a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio nel campo della migliore classificata nella classifica avulsa, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
 - b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta.
- 5) A norma dell'Art. 118 (N.A.S.). Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà stabilita mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la

compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive

- 6) Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 7) Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a. Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b. Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
 - c. Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
 - d. Differenza reti nella classifica avulsa;
 - e. Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f. Minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
 - g. Maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h. Differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i. Maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - j. Sorteggio.
- 8) Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto dell'ordine dei seguenti criteri (Art.28 Disp. Reg. per le discipline sportive C7):
 - a. Media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b. Media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
 - c. Media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
 - d. Media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - e. Sorteggio.
- 9) Nella fattispecie di gare ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a. Punti conseguiti nelle due gare
 - b. Differenza reti nelle due gare (senza considerare il "gol doppio" in trasferta).
 - c. Maggior numero di reti realizzate nelle due gare.
 - d. Minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"), nella totalità delle gare disputate dall'inizio del campionato in corso;

10) Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. sistema veloce) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

La squadra che non si presenta o rinuncia a 3 partite in una fase all'italiana sarà esclusa dal torneo, con le conseguenze previste al successivo punto.

L'esclusione di una Società sportiva dalla partecipazione del torneo decisa dagli organi competenti, nonché il ritiro volontario della stessa dalla manifestazione, farà sì che verranno applicate le Norme per L'Attività Sportiva. Nel caso di tornei a più fasi, verrà presa in considerazione la classifica della fase ancora in corso di svolgimento o la fase ad eliminazione diretta. Nel caso in cui, tale evento si verifichi nella fase finale ad eliminazione diretta la squadra esclusa o ritirata volontariamente, sarà sanzionata con la sconfitta a tavolino e con l'incameramento della cauzione, salvo ulteriori provvedimenti della C.D. Nelle fasi finali ad eliminazione diretta (play-off / play-out) non potranno essere effettuati ripescaggi.

I comunicati ufficiali inerenti la disciplina sportiva del Calcio, emessi da qualsiasi organo del CSI, autorizzato a prendere tali provvedimenti, si hanno per conosciuti alle parti quando sono affissi all'Albo del Comitato di Perugia, con presunzione assoluta: la versione ufficiale di detti comunicati è solo ed esclusivamente quella risultante dall'affissione in bacheca, a nulla rilevando eventuali omissioni e/o errori presenti nei comunicati riportati da qualsivoglia organo di stampa e diffusione.

La classifica della Coppa Fair Play sarà determinata secondo le tabelle previste dal Regolamento Nazionale considerando raddoppiate le penalizzazioni della tabella B.

L'assegnazione delle sanzioni disciplina applicata dal Comitato Csi di Perugia a titolo esemplificativo, è la seguente:

- Caso 1: Un giocatore viene sanzionato con tre ammonizioni in tre gare diverse: viene quindi squalificato una giornata. La Sanzione sarà quindi di 0.3 punti per le prime due ammonizioni (ovvero $0.3 + 0.3$) più 1.2 punti per ogni giornata di squalifica (in questo caso 1.2, per un totale quindi di 1.8 punti);

- Caso 2: Un giocatore viene espulso direttamente e prende due giornate di squalifica: in questa situazione la sanzione sarà di 0.6 punti per l'espulsione diretta + 1.2 punti per ogni giornata di squalifica (nella fattispecie essendo state comminate due giornate di squalifica la sanzione sarà $1.2 + 1.2 + 0.6$ ovvero 3 punti).

Articolo 8 – Tassa gara

La tassa-gara per il Calcio a 7 ammonta ad euro 60,00. La tassa-gara per mancata presentazione della ricevuta ammonta ad euro 75, 00.

Le squadre che non presenteranno la ricevuta della tassa gara, dovranno pagare all'arbitro prima della partita sia la tassa-gara, sia una sanzione di € 15,00. L'arbitro, rilascerà una

ricevuta e indicherà tale situazione nel referto. Se la squadra avesse già pagato la tassa si possono presentare alla segreteria le due ricevute e ottenere il rimborso esclusivamente della sola tassa-gara già versata e non della sanzione che comunque viene incamerata.

Nel caso in cui le squadre, per qualsiasi motivo, si rendano inadempienti in base ai commi precedenti del pagamento della tassa-gara, saranno sanzionate ai sensi del presente regolamento con la fattispecie della non presentazione al campo. Salvo ulteriori provvedimenti della C.D.

Alle squadre che non si presentano al campo di gara senza aver preavvisato la C.T. secondo le modalità del comma seguente del presente articolo, sarà addebitata una multa pari ad entrambe le tasse-gara della partita in oggetto, decretata la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione di un punto in classifica, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della C.D.

Alla squadra che darà preavviso alla C.T. della propria preventiva rinuncia alla gara, sarà addebitata una multa pari alla tassa-gara: tale preavviso dovrà essere presentato in forma scritta (mail o fax) o personalmente presso la Segreteria di Comitato da un dirigente della società, almeno entro le ore 12.00 del giorno antecedente alla gara in oggetto, tenendo nella debita considerazione, l'organizzazione e gli orari di Segreteria vigenti, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comitato. La squadra subirà la sconfitta a tavolino, fatti salvi eventuali provvedimenti della C.D.

Articolo 9 – Numero minimo dei giocatori

Il numero minimo dei giocatori per iniziare o proseguire la gara è di 4 (quattro).

Articolo 10 – Sostituzioni

Per il calcio a 7 le sostituzioni sono illimitate a rotazione, ma a gioco fermo e previa autorizzazione dell'arbitro. Le squadre possono effettuare il cambio solo quando sono in possesso del pallone. I giocatori infortunati possono essere sostituiti a discrezione dell'arbitro, indipendentemente dal possesso del pallone.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 11 - Time-out

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.

Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.

Articolo 12 – Espulsione temporanea

1. L'espulsione temporanea:

- a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Ha la durata di:
 - 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
 - 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;

2. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

3. Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel time-out.

4. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.

- Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.
- Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare.
- Pronunci espressioni blasfeme.

In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.

Nel caso in cui:

a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone

oppure

b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

Norme per la partecipazione all'attività

CSI degli atleti tesserati FIGC

§ 1 - Norme generali

1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

3 Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

§ 2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"

1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

§ 3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1 Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda

Categoria, Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

2 Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.

3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei

confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).

4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).

5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1

7 Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.

8 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.

9 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 53).



Comitato Territoriale C.S.I. di Perugia Aps

Str.Bellocchio - San Faustino, 22 06129 Perugia

www.csiperugia.it

info@csiperugia.it

Tel. 0755003584